



## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 1 del 07 GENNAIO 2025

---

**Oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI BORGOMANERO E IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE AI SENSI DELL'ART. 23 C.C.N.L. 16/11/2002 - PERIODO: 01.01.2025/30.04.2025.**

---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **SETTE** del mese di **GENNAIO**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTACINQUE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	NO
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	SI
Totale Presenti: 5		Totali Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le Amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art. 14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

Verificato che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, "da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'Ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'Ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro" (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR); pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

Visto lo schema di convenzione che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, mediante il quale sono disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi;

Rilevato che la suddetta Convenzione decorre dal 01.01.2025 sino al 30.04.2025;

Considerato che il dipendente interessato ha espresso il suo assenso;

Dato atto che risulta attuabile l'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative rispettino i seguenti principi:

- non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
- non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Dato atto altresì che con il presente provvedimento:

- la gestione giuridica del dipendente resta in capo al Comune di Castelletto Sopra Ticino, con le modalità previste dalla convenzione allegata;
- l'utilizzazione parziale del dipendente non si configura in nessun caso come rapporto di lavoro a tempo parziale (nota ARAN del 03/12/2015);

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il predetto atto in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli Enti Locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale, in ordine all'adozione dell'atto "de quo", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante accordo convenzionale, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN RAL 670, dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'ex art. 14 del CCNL del 24/01/2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, per convenzione, deve intendersi un accordo od una intesa tra gli Enti

interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio, non rappresentando un convenzionamento dell'ufficio ai sensi dell'art.42 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione tra la Città di Borgomanero e il Comune di Castelletto Sopra Ticino per l'utilizzo congiunto di risorse umane, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione ed ai Responsabili dei Settori interessati alla presente delibera, l'adozione di ogni provvedimento conseguente all'approvazione del presente atto.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**F.to Sergio Bossi**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Michele Crescentini**

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

---



## ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 07/01/2025**

\* \* \* \* \*

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, l 09/01/2025

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Michele Crescentini**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 07/01/2025**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 09/01/2025 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, 10/01/2025

**IL MESSO COMUNALE**  
**Gaudino Alberto**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

---